



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sull'indennità di assistenza (CIAss)

Valida dal 1° luglio 2021

Stato: 1° luglio 2022

318.716 i CIAss

06.22

Premessa

Il 20 dicembre 2019 il Parlamento ha adottato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, che prevede tra l'altro un congedo di assistenza di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute.

Poiché il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2020, il Consiglio federale ha posto in vigore la legge con effetto dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni sul congedo di assistenza entrano in vigore il 1° luglio 2021.

In virtù di queste disposizioni, i genitori che devono interrompere l'attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza pagato. L'indennità di assistenza ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. Sono versate al massimo 98 indennità giornaliere entro un termine quadro di 18 mesi.

L'impostazione organizzativa e procedurale dell'indennità di assistenza ricalca quella dell'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio nell'esercito, nel servizio civile o nella protezione civile. Per molte disposizioni si rimanda infatti alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità ([DIPG](#)). Essendoci tuttavia numerose specificità, la CIAss è pubblicata come documento distinto.

La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2021.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2022

Il presente supplemento contiene in particolare precisazioni sul calcolo dell'indennità in caso di fruizione del congedo di assistenza in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale (v. bollettino d'informazione 1 del 22 giugno 2021 sull'attuazione del congedo di assistenza per i genitori di figli con gravi problemi di salute [d/f]) e sull'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Vengono inoltre apportate precisazioni relative ai gravi problemi di salute.

L'aggiunta 1/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° luglio 2022

Il 26 settembre 2021 il Popolo svizzero ha approvato il progetto «Matrimonio per tutti», che prevede l'apertura del matrimonio alle persone dello stesso sesso e disciplina in questo contesto anche la genitorialità della moglie che è considerata l'altro genitore ai sensi dell'articolo 255a capoverso 1 del Codice civile.

In questo contesto si è inoltre proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Infine, il N. 1110.2 è stato precisato e completato con esempi di calcolo relativi alla determinazione dei giorni di congedo.

L'aggiunta 7/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

Indice

Abbreviazioni.....	7
1. Procedura di richiesta.....	9
1.1 Esercizio del diritto	9
1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto	10
1.2.1 Principio	10
1.2.2 Esercizio del diritto da parte del datore di lavoro	10
1.2.3 Esercizio del diritto da parte dell'assicuratore sociale.....	10
1.3 Prove da allegare alla richiesta e alla richiesta successiva	10
1.3.1 Per i salariati	11
1.3.2 Per gli indipendenti.....	12
1.3.3 Per le persone disoccupate o incapaci al lavoro.....	12
2. Cassa di compensazione competente.....	12
2.1 Principio	12
2.2 Determinazione della cassa di compensazione competente	13
2.3 Compiti della cassa di compensazione.....	14
3. Diritto	15
3.1 Principio	15
3.2 Diritto dei genitori affilianti	18
3.3 Diritto delle matrigne o dei patrigni	18
3.4 Diritto dei disoccupati	19
3.5 Diritto delle persone incapaci al lavoro	19
3.6 Inizio del diritto all'indennità di assistenza	21
3.7 Estinzione del diritto	21
3.8 Riscossione dell'indennità	22
3.9 Esercizio di un'attività lucrativa in qualità di indipendente o salariato	23
3.9.1 Principio	23
3.9.2 Salariati	23
3.9.3 Indipendenti	24
4. Importo dell'indennità.....	25
4.1 Principio	25
4.2 Tabelle delle indennità	25

5.	Accertamento del reddito prima dell'inizio del diritto all'indennità	26
5.1	Salariati	26
5.2	Indipendenti	26
5.3	Aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente	27
5.4	Beneficiari di indennità giornaliera.....	27
6.	Fissazione e pagamento dell'indennità	30
7.	Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento ..	32
7.1	Principio	32
7.2	Versamento di pagamenti retroattivi ad altri assicuratori sociali.....	32
7.3	Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori privati d'indennità giornaliera	33
8.	Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG.....	33
9.	Organizzazione e contenzioso	33
10.	Entrata in vigore.....	33

Abbreviazioni

AD	Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
art.	articolo/i
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Codice civile; RS 210)
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
cpv.	capoverso/i
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DSD	Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
lett.	lettera/e
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; (RS 834.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
OAMin	Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione; RS 211.222.338)
OIPG	Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)
PC	Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1. Procedura di richiesta

1.1 Esercizio del diritto

- 1001 Il diritto all'indennità va fatto valere mediante i moduli di richiesta ufficiali.
- 1002 Occorre presentare una richiesta per ciascun genitore, per l'intera durata del diritto alla prestazione. La richiesta deve contenere informazioni anche sull'altro genitore. I genitori indicano nella richiesta se si ripartiscono il congedo.
- 1003 Per la prima richiesta dell'indennità di assistenza deve essere utilizzato il modulo 318.744.
- 1004 Il datore di lavoro attesta alla fine di ogni mese i giorni di congedo conteggiati. A tal fine utilizza il modulo di richiesta successiva 318.746.
- 1005 Per i lavoratori a tempo parziale devono essere fornite alla cassa di compensazione le seguenti informazioni aggiuntive:
- grado di occupazione;
 - assenza in giorni alla settimana;
 - giorni in cui la persona in questione normalmente lavora;
 - giorni di lavoro per un posto a tempo pieno.
- Le indicazioni devono essere fornite per ogni settimana del mese in questione.
- 1006 La richiesta e la richiesta successiva sono trasmesse:
- dal datore di lavoro, nel caso dei salariati e delle persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente;
 - dall'avente diritto, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro.

1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto

1.2.1 Principio

- 1007 La facoltà di esercitare il diritto all'indennità spetta per principio all'avente diritto. Se quest'ultimo è minorenni ([art. 14 CC](#)) o sotto curatela generale ([art. 398 CC](#)), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.

1.2.2 Esercizio del diritto da parte del datore di lavoro

- 1008 Il datore di lavoro dell'avente diritto può far valere il diritto soltanto se durante il periodo di diritto all'indennità gli versa una retribuzione o un salario pari almeno all'importo che gli spetta sotto forma d'indennità. Non è però necessario che il datore di lavoro versi la retribuzione o il salario durante tutto il periodo di diritto all'indennità.

1.2.3 Esercizio del diritto da parte dell'assicuratore sociale

- 1009 Nel caso dei disoccupati che percepiscono indennità giornaliera dell'AD, la richiesta può essere presentata dall'organo esecutivo competente secondo la LADI. Nel caso delle persone incapaci al lavoro che partecipano a un provvedimento dell'Al per il quale percepiscono indennità giornaliera, la richiesta può essere presentata dall'ufficio Al.

1.3 Prove da allegare alla richiesta e alla richiesta successiva

- 1010 I richiedenti devono comprovare le indicazioni fornite.

- 1011 Alla richiesta vanno allegati certificati ufficiali dai quali risultino i dati personali dell'avente diritto nonché
- il certificato medico;
 - per i genitori affilianti: l'autorizzazione del rapporto di affiliazione;
 - per le matrigne e i patrigni: documenti dai quali risulti
 - che l'avente diritto vive nella stessa economia domestica del genitore biologico (p. es. certificato di domicilio, contratto di locazione),
 - che il genitore biologico che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno detiene l'autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custodia del figlio,
 - che un genitore ha rinunciato completamente al suo diritto al congedo di assistenza.
- 1012 Mediante il certificato medico, che fa parte integrante del modulo 318.744, il medico attesta che il figlio che dà diritto all'indennità secondo l'[articolo 16o LIPG](#) ha gravi problemi di salute.

1.3.1 Per i salariati

- 1013 Nella richiesta il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità di assistenza. È competente il datore di lavoro presso il quale la persona assicurata esercitava un'attività lucrativa all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#).
- 1014 Il datore di lavoro comunica, per la fine di ogni mese, i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo di riscossione dell'indennità. È competente il datore di lavoro per il quale la persona assicurata lavorava nel lasso di tempo in questione. Per la comunicazione va utilizzato il modulo di richiesta successiva 318.746.
- 1015 Gli aventi diritto impiegati presso diversi datori di lavoro allegano al modulo di richiesta i rispettivi fogli complementari (318.745) e le rispettive dichiarazioni di salario.

1.3.2 Per gli indipendenti

- 1016 I lavoratori indipendenti comunicano ogni mese alla cassa di compensazione competente i giorni di congedo conteggiati. A tal fine utilizzano il modulo di richiesta successiva.

1.3.3 Per le persone disoccupate o incapaci al lavoro

- 1017 Per le persone che, prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro, hanno esercitato un'attività lucrativa, l'ultimo datore di lavoro attesta sul modulo di richiesta il salario determinante per il calcolo dell'indennità nonché la durata dell'occupazione.
- 1018 I giorni di congedo conteggiati sono comunicati ogni mese
1/22 alla cassa di compensazione:
– dalla persona incapace al lavoro;
– per i disoccupati, dalla cassa di disoccupazione.

2. Cassa di compensazione competente

2.1 Principio

- 1019 La fissazione e il pagamento dell'indennità competono a una sola cassa di compensazione. Questo vale anche se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza.
- 1020 Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella cui è affiliato il genitore che fruisce del primo giorno di congedo indennizzato.
- 1021 Per gli indipendenti è sempre competente la cassa di compensazione cui è affiliato il genitore che esercita l'attività lucrativa indipendente.

2.2 Determinazione della cassa di compensazione competente

- 1022 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro, mentre per i lavoratori indipendenti è competente quella cui questi pagano i contributi.
- 1023 La cassa di compensazione resta competente anche se una persona cambia datore di lavoro e quest'ultimo non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.
- 1024 Se per la riscossione dei contributi sono competenti più casse di compensazione perché una persona esercita diverse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente:
- per i salariati, la cassa di compensazione del datore di lavoro cui è stata trasmessa la prima richiesta;
 - per gli indipendenti, la cassa di compensazione cui essi pagano i contributi.
- 1025 Per i disoccupati è sempre competente la cassa di compensazione cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro. Questo vale anche se l'azienda dell'ultimo datore di lavoro è stata sciolta, per esempio a seguito di fallimento.
- 1026 Se nel periodo di disoccupazione viene conseguito un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione con la quale sono stati conteggiati i relativi contributi. Se vengono conseguiti più guadagni intermedi, la competenza è stabilita in base al N. 1024.
- 1027 Per le persone tenute al versamento dei contributi che fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) hanno percepito un'indennità di perdita di guadagno da un assicuratore malattie o da un assicuratore contro gli infortuni è di regola competente la cassa di compensazione cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

- 1028 Se la persona assicurata è considerata senza attività lucrativa ai sensi della LAVS perché percepisce per tutto l'anno indennità giornaliera dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, o non è tenuta al versamento dei contributi perché non ha ancora raggiunto l'età minima legale (1° gennaio dell'anno seguente il compimento dei 17 anni), è invece competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.
- 1029 Se fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) la persona assicurata ha avuto diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è competente la cassa di compensazione che ha versato questa indennità.
- 1030 In caso di conflitti di competenza decide l'UFAS.

2.3 Compiti della cassa di compensazione

- 1031 Quando riceve una richiesta, la cassa di compensazione accerta innanzitutto che non ne sia già stata presentata una.
- 1032 1/22 La cassa di compensazione verifica se al modulo di richiesta sia stato allegato il certificato medico che attesta i gravi problemi di salute del figlio ai sensi dell'[articolo 16o LIPG](#). Per principio, l'attestazione del medico è vincolante per la cassa di compensazione, che non è quindi tenuta a controllare se le condizioni di cui all'[articolo 16o LIPG](#) siano soddisfatte.
Se, per esempio in base ad altri documenti, ha fondati dubbi circa la correttezza del certificato medico e/o la gravità dei problemi di salute, la cassa di compensazione può sottoporre l'incarto all'UFAS.
- 1033 A verifica avvenuta, la cassa di compensazione competente comunica individualmente a ciascun genitore:
- l'esito dell'esame del diritto;
 - la durata del termine quadro e, se del caso, la data di inizio;
 - il numero di indennità giornaliera a disposizione.

Una copia della comunicazione è trasmessa al datore di lavoro.

1034 Se al momento della richiesta sono già stati conteggiati giorni di congedo, il diritto alle indennità giornaliere e il loro importo possono essere indicati al genitore in questione nella stessa comunicazione.

1035 Il datore di lavoro o la cassa di disoccupazione comunica
1/22 alla cassa alla fine di ogni mese i giorni di congedo fruiti. A tal fine utilizza il modulo di richiesta successiva 318.746.

1036 Con il conteggio delle indennità giornaliere, la cassa di compensazione informa ogni mese i genitori e il datore di lavoro sui giorni di congedo conteggiati e sul saldo rimanente. Queste informazioni figurano nella comunicazione di versamento dell'indennità.

3. Diritto

3.1 Principio

1037 Hanno diritto all'indennità i genitori che:
7/22

- interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute; e
- al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono salariati ai sensi dell'[articolo 10 LPGA](#), sono indipendenti ai sensi dell'[articolo 12 LPGA](#) o collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

1037.1 Un figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell'[arti-
1/22 colo 16o LIPG](#), se:

- si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; e
- il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; e
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
- almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

- 1037.2
1/22 Una disabilità o un'infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all'indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio con problemi di salute è stabile. I genitori di un figlio con problemi di salute vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia se sono adempiute le condizioni di cui al N. 1037.1.
- 1037.3
1/22 Lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto all'indennità di assistenza.
- 1037.4
1/22 Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è considerata un nuovo evento. La ricaduta consiste in un peggioramento acuto dello stato di salute in seguito al quale le condizioni di cui all'[articolo 16o LIPG](#) sono nuovamente soddisfatte. In tal caso, i genitori hanno nuovamente diritto a 98 indennità giornaliere; il termine quadro di 18 mesi inizia a decorrere da capo. Le malattie connesse a quella principale, per esempio a causa di un indebolimento del sistema immunitario, non sono invece considerate separatamente e quindi non rappresentano un nuovo evento.
- 1038 Per principio hanno diritto all'indennità le persone che all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della [LAVS](#).
- 1039 Conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 LAVS](#), sono assicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un'attività lucrativa e i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.

- 1040 Per quanto concerne l'obbligo assicurativo e la qualità d'assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle [DOA](#).
- 1041 Secondo le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS, una persona cui si applica questo accordo è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle [DOA](#).
- 1042 Le persone cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE/AELS e alle quali continuano a essere versati il salario o le indennità giornaliere dalla Svizzera mantengono la qualità d'assicurato anche se sono domiciliate in uno Stato dell'UE/AELS (il N. 1062 si applica per analogia).
- 1043 Questa regola non si applica se la persona riprende un'attività lucrativa all'estero prima dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) o se percepisce una prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'estero.
- 1044 Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, alle quali si applica l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE/AELS, che sono domiciliate in uno Stato dell'UE/AELS e che fruiscono di un congedo non pagato sono anch'esse considerate assicurate, se dispongono di un contratto di lavoro valido all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#).
- 1045 Le condizioni di diritto devono essere adempiute cumulativamente. Se una condizione di diritto non è adempiuta, per principio non sussiste alcun diritto all'indennità, fatte salve le eccezioni di cui ai N. 1053 e 1055.

- 1046 Per avere diritto all'indennità non è richiesta un'età minima.
7/22 Hanno quindi diritto all'indennità anche i genitori minorenni (p. es. apprendisti), purché adempiano tutte le condizioni di diritto.

3.2 Diritto dei genitori affilanti

- 1047 I genitori affilanti hanno diritto all'indennità se si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento e di educazione dell'affiliato. Il diritto sussiste anche se non hanno accolto l'affiliato a titolo gratuito ai sensi del N. 3310 [DR](#).
- 1048 Sono considerati genitori affilanti coloro che accolgono un minorenne al di fuori della famiglia e cui l'autorità competente ha rilasciato un'apposita autorizzazione secondo l'[articolo 4 OAMin](#).
- 1049 Se durante il termine quadro l'affiliato torna da uno dei genitori biologici, il diritto dei genitori affilanti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.

3.3 Diritto delle matrigne o dei patrigni

- 1050 La matrigna o il patrigno ai sensi dell'[articolo 299 CC](#) ha diritto all'indennità se si assume durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figliastro che ha accolto nella stessa economia domestica del genitore biologico.
- 1051 Il genitore che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno deve detenere l'autorità parentale (esclusiva o congiunta) e la custodia del figlio. Se il figlio si reca soltanto in visita nell'economia domestica comune, la matrigna o il patrigno non ha diritto all'indennità.
- 1052 La matrigna o il patrigno ha diritto all'indennità soltanto se uno dei genitori rinuncia completamente al suo diritto al congedo di assistenza. È irrilevante quale genitore vi rinunci. Un genitore che rinuncia soltanto in parte al suo diritto non è considerato aver rinunciato completamente secondo l'articolo 35b lettera b OIPG.

3.4 Diritto dei disoccupati

- 1053 I disoccupati hanno diritto all'indennità se l'assistenza del figlio richiede la presenza dei genitori e se questi hanno percepito indennità giornaliera dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#).
- 1054 Una persona che ha esaurito le indennità giornaliera dell'AD non ha diritto all'indennità, anche se il termine quadro dell'AD è ancora in corso. Non hanno diritto all'indennità nemmeno le persone che percepiscono prestazioni cantonali equivalenti alle indennità giornaliera dell'AD.
- 1055 Se, a causa del termine di attesa o per altri motivi, le indennità giornaliera dell'AD non sono state versate fino all'inizio del diritto all'indennità del genitore interessato secondo l'[articolo 16n LIPG](#), il diritto all'indennità gli è riconosciuto se non ha esaurito le indennità giornaliera fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) e il termine quadro è ancora aperto.

3.5 Diritto delle persone incapaci al lavoro

- 1056 Le persone che all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) sono incapaci al lavoro hanno diritto all'indennità se l'assistenza del figlio richiede la presenza dei genitori. Ciò deve essere provato con un certificato medico (N. 1012). Queste persone devono inoltre aver percepito, fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), un'indennità di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata oppure indennità giornaliera dell'Al.
- 1057 Sono considerate incapaci al lavoro le persone che a causa di un problema di salute non sono più in grado, temporaneamente o definitivamente, di esercitare un'attività lucrativa. È irrilevante che l'incapacità al lavoro sia totale o parziale.

- 1058 Per il diritto all'indennità è di regola determinante il fatto che, in seguito all'interruzione o alla cessazione dell'attività lucrativa per malattia o infortunio, la persona assicurata percepisce:
- indennità giornaliera dell'AI;
 - indennità giornaliera dell'AM; oppure
 - indennità giornaliera di un'assicurazione malattie o di un'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria o privata.
- Tali indennità giornaliere devono costituire un reddito sostitutivo (per le eccezioni v. N. 1062 e 1063).
- 1059 Gli assicurati che percepiscono una rendita AI per un grado d'invalidità del 100 per cento non hanno diritto all'indennità.
- 1060 soppresso
1/22
- 1061 Se fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) una persona assicurata ha percepito indennità giornaliera di un'assicurazione malattie o di un'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria o privata oppure dell'AM, la cassa di compensazione deve accertare se si tratti di un reddito sostitutivo.
- 1062 I salariati che prima dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) presentavano un'incapacità temporanea al lavoro per motivi di salute e avevano esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o alle indennità giornaliere sono equiparati alle persone che percepiscono indennità giornaliera, purché all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) avessero un rapporto di lavoro valido.
- 1063 La percezione di indennità giornaliera non è indispensabile per gli indipendenti. Un lavoratore indipendente che all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) presentava un'incapacità temporanea al lavoro ha diritto all'indennità anche se non dispone di un reddito sostitutivo. Per attestare l'incapacità al lavoro è sufficiente un certificato medico. Se l'incapacità al lavoro è dimostrata in misura

sufficiente dalle altre circostanze del caso specifico, si può rinunciare al certificato medico ([DTF 133 V 73](#)). All'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), la persona deve inoltre essere riconosciuta come indipendente dalla cassa di compensazione.

3.6 Inizio del diritto all'indennità di assistenza

- 1064 Se le condizioni di cui all'[articolo 16n LIPG](#) sono soddisfatte, il diritto all'indennità di assistenza del genitore in questione inizia il giorno per il quale esso riceve la prima indennità giornaliera.
- 1065 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un'indennità giornaliera. Il termine quadro dipende dal figlio che dà diritto all'indennità. Tale termine non viene dunque spostato se uno dei genitori riceve le indennità giornaliere dopo l'altro.
- 1066 Ogni figlio che dà diritto all'indennità fa decorrere un termine quadro distinto.

3.7 Estinzione del diritto

- 1067 Il diritto all'indennità di assistenza si estingue al più tardi 18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giornaliera (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine se sono state rimosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo.
- 1068 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte, in particolare se:
- il figlio non ha più gravi problemi di salute ai sensi dell'[articolo 16o LIPG](#);
 - l'affiliato ritorna da uno dei genitori biologici;
 - l'economia domestica formata da un genitore biologico e una matrigna o un patrigno viene sciolta oppure il genitore biologico che vive nella stessa economia domestica della matrigna o del patrigno viene privato dell'autorità parentale o della custodia;

- il figlio muore;
- l'avente diritto muore.

- 1069 Il diritto non si estingue prima se il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro.
- 1070 Il termine quadro continua a decorrere in caso di conclusione o scioglimento del rapporto di lavoro. Un'indennità giornaliera può essere versata anche in un secondo tempo durante questo termine quadro. È il caso per esempio quando una persona continua a fruire del congedo presso un nuovo datore di lavoro o quando sorge un nuovo diritto a indennità giornaliera dell'AD.

3.8 Riscossione dell'indennità

- 1071 L'indennità di assistenza consiste in un massimo di 98 indennità giornaliere. Gli aventi diritto possono scegliere liberamente come ripartire tra loro le indennità. In caso di mancato accordo, vengono attribuite 49 indennità giornaliere a ciascun genitore. Entrambi i genitori possono riscuotere l'indennità per un medesimo giorno.
- 1072 In caso di fruizione in singoli giorni, a ogni genitore sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.
- 1073 Se il figlio che dà diritto all'indennità vive con la matrigna o il patrigno, i genitori biologici decidono di comune accordo se vogliono fruire entrambi del congedo o se un genitore rinuncia completamente al suo diritto (art. 35b lett. b OIPG). Se optano per la seconda possibilità, gli aventi diritto ne informano per iscritto la cassa di compensazione competente con il modulo di richiesta. La decisione di rinuncia è irrevocabile.
- 1074 Il congedo può essere fruito al massimo da due persone. Di questo aspetto va tenuto conto in particolare se al congedo ha diritto una matrigna o un patrigno (v. N. 1050 segg.)

3.9 Esercizio di un'attività lucrativa in qualità di indipendente o salariato

3.9.1 Principio

- 1075 All'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), la persona assicurata deve in linea di principio esercitare un'attività lucrativa. Questa condizione è soddisfatta se la persona è considerata salariata o indipendente oppure collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

3.9.2 Salariati

- 1076 È considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la LAVS. Sono considerate salariate anche le persone che collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
- 1077 Per salario determinante di una persona esercitante un'attività lucrativa salariata s'intende per principio qualsiasi retribuzione economicamente riconducibile a un lavoro (v. [DSD](#)), a prescindere dai motivi prioritari per cui questo viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per questioni ideali o per pubblica utilità).
- 1078 Per valutare se una persona assicurata debba essere considerata salariata all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione di diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro deve durare almeno fino al giorno dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#).
- 1079 È pertanto irrilevante che all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) il rapporto di lavoro intrattenuto dalla persona salariata sia stato disdetto o meno oppure che questa fruisca di un congedo non pagato.
- 1080 Il diritto all'indennità non sussiste invece se il rapporto di lavoro termina prima dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) senza che la persona assicurata

abbia percepito fino a tale data un'indennità giornaliera dell'AD, AI, AMal, IPG, AM o AINF (in virtù del diritto delle assicurazioni sociali o del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA).

3.9.3 Indipendenti

- 1081 È considerato lavoratore indipendente chi consegue un reddito che non deriva dall'esercizio di un'attività di salariato.
- 1082 Il criterio determinante per stabilire se una persona assicurata è indipendente all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) è che sia riconosciuta come tale dalla cassa di compensazione. A tal fine è sufficiente che sia affiliata alla cassa di compensazione in qualità di indipendente.
- 1083 Una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente e che diventa incapace al lavoro durante il periodo di riscossione dell'indennità in seguito a malattia o infortunio non perde lo statuto di indipendente ([DTF 133 V 73](#)).
- 1084 Se vi sono indizi che fanno supporre la cessazione dell'attività lucrativa quale indipendente e l'abbandono dello statuto di indipendente nei confronti dell'AVS prima dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), la cassa di compensazione deve verificare se sia effettivamente il caso (p. es. disdetta del contratto di locazione di locali commerciali, licenziamento di salariati, contratto di cessione dell'attività, comunicazione alle assicurazioni sociali della cessazione dell'attività o volontà di porre termine all'attività). In caso di cessazione dell'attività indipendente prima dell'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) non sussiste alcun diritto all'indennità ([DTF 133 V 73](#)).

4. Importo dell'indennità

4.1 Principio

- 1085 L'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.
- 1086 L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito dall'avente diritto immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo.
- 1086.1
1/22 L'indennità dell'80 per cento va garantita anche in caso di fruizione del congedo in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale. In caso di attività a tempo parziale, l'indennità giornaliera viene ridotta in funzione del grado d'occupazione. Per il calcolo si rimanda ai N. 1110 segg.
- 1087 L'indennità di assistenza non è integrata da assegni per i figli, assegni per l'azienda o assegni per spese di custodia.
- 1088 L'indennità viene ridotta se supera l'importo massimo di cui all'[articolo 16r](#) in combinato disposto con l'[articolo 16f LIPG](#), con riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un'indennità giornaliera dell'AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

4.2 Tabelle delle indennità

- 1089 Le tabelle per il calcolo dell'indennità di assistenza, figuranti tra le [tabelle per il calcolo delle indennità giornaliere IPG \(318.116 \[d/f\]\)](#) pubblicate dall'UFAS, sono vincolanti.

5. Accertamento del reddito prima dell'inizio del diritto all'indennità

5.1 Salariati

- 1090 L'indennità per i salariati è calcolata in base all'ultimo reddito da attività lucrativa ai sensi dell'[articolo 5 LAVS](#) conseguito prima della fruizione del congedo e convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui i salariati, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o servizi secondo l'[articolo 1a LIPG](#) oppure per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto conseguire alcun reddito o ne hanno conseguito solo uno ridotto. I N. 5008–5040 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.
- 1091 Nel calcolo del reddito delle persone che fruiscono di un congedo non pagato o che riducono il grado di occupazione senza essere incapaci al lavoro occorre tenere conto del periodo di inattività. In questi casi si applicano per analogia i N. 5032 e 5033 [DIPG](#), anche se si tratta di un reddito regolare.

5.2 Indipendenti

- 1092 L'indennità per gli indipendenti è calcolata in base al reddito da attività lucrativa, convertito in reddito giornaliero, determinante per gli ultimi contributi AVS fissati prima della fruizione dei giorni di congedo secondo l'[articolo 16n LIPG](#). Sono applicabili i N. 5043.1–5044 [DIPG](#).
- 1093 Se questo reddito risale a più di un anno prima, ci si basa sul reddito dell'anno civile precedente la fruizione dei giorni di congedo secondo l'[articolo 16n LIPG](#). Se l'attività lucrativa viene interrotta ad esempio nel mese di aprile del 2021 per prestare assistenza al figlio, il reddito determinante è quello del 2020. Per comprovare il reddito in questione ci si basa sugli acconti dei contributi versati.

- 1094 Su richiesta dell'avente diritto, ci si può basare anche sul reddito conseguito nell'anno di fruizione dei giorni di congedo secondo l'[articolo 16n LIPG](#). In tal caso, tuttavia, si tiene conto solo dei redditi conseguiti prima della fruizione del congedo. Questi redditi vanno comprovati (p. es. con un documento di chiusura per il periodo in questione). Gli acconti dei contributi possono essere considerati solo se corrispondono al periodo e all'attività effettivamente svolta.
- 1095 Se, in base alla comunicazione fiscale, viene fissato a posteriori un contributo più elevato per l'anno in questione, per determinare il nuovo reddito alla base del calcolo è applicabile per analogia il N. 5046 [DIPG](#).
- 1096 Per determinare il reddito giornaliero medio da attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
- 1097 Se invece il reddito è stato conseguito in meno di un anno, per la conversione in reddito giornaliero ci si basa sulla durata dell'attività ([DTF 133 V 431](#)). Questa durata deve essere comprovata (p. es. statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

5.3 Aveni diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

- 1098 Per l'accertamento del reddito medio determinante si applicano per analogia i N. 5050–5054 [DIPG](#).

5.4 Beneficiari di indennità giornaliera

- 1099 In caso di riscossione di indennità giornaliera fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), la cassa di compensazione deve verificare se siano adempiute le condizioni per la garanzia dei diritti acquisiti (v. N. 1103–1109). In caso affermativo, occorre procedere a un calcolo comparativo: l'importo dell'indennità va calcolato secondo le disposizioni della presente circolare e delle [DIPG](#) e poi confrontato con l'importo dell'indennità giornaliera percepita. Viene versata la prestazione più elevata.

Per il calcolo comparativo è determinante l'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#).

- 1100 Per le persone che hanno percepito indennità giornaliera fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), la base di calcolo dell'indennità è il salario conseguito prima dell'incapacità al lavoro (totale o parziale).
- 1101 Per le persone che hanno percepito indennità giornaliera dell'AD, l'indennità può essere calcolata in base al guadagno assicurato computato per queste ultime. A tal fine, la cassa di compensazione può chiedere alla persona assicurata una copia della decisione indicante il guadagno assicurato. Per questa procedura non è più necessaria un'attestazione salariale da parte del datore di lavoro.
- 1102 Per determinati disoccupati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ([art. 14 LADI](#)), come le persone che hanno concluso un tirocinio o una formazione, le indennità giornaliera dell'AD non sono calcolate in funzione del salario precedente, ma in funzione di importi forfettari, che non possono fungere da base per il calcolo dell'indennità. In questi casi l'indennità viene calcolata sulla base del reddito conseguito prima della disoccupazione (v. N. 1090).
- 1103 Se fino all'inizio del diritto dell'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) una persona assicurata percepisce un'indennità giornaliera
- dell'AI,
 - dell'AMal,
 - dell'AINF,
 - dell'AD o
 - dell'AM,
- l'indennità corrisponde almeno all'indennità giornaliera percepita fino a quel momento, indipendentemente dall'importo massimo stabilito dall'[articolo 16r](#) in combinato disposto con l'[articolo 16f LIPG](#).

- 1104 Per le indennità giornaliere in caso di malattia di un'assicurazione d'indennità giornaliera in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti.
- 1105 Nel caso delle indennità giornaliere dell'AD, la garanzia dei diritti acquisiti richiede una procedura speciale: a differenza dell'indennità di assistenza, queste sono versate solo per i giorni lavorativi, ovvero in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane : 12 mesi). Di conseguenza, per stabilire la garanzia dei diritti acquisiti per l'indennità di assistenza occorre moltiplicare per 21,7 l'indennità giornaliera dell'AD e poi dividerla per 30.
- 1106 Se il versamento delle indennità giornaliere è sospeso fino all'inizio del diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#) per motivi non imputabili alla persona beneficiaria (malattia, infortunio), la garanzia dei diritti acquisiti resta valida fino all'esaurimento delle indennità giornaliere. Si tratta in particolare di persone che seguono provvedimenti d'integrazione dell'AI e che, essendo incapaci al lavoro per più di 30 giorni, non ricevono più le indennità giornaliere.
- 1107 Nei casi in cui il diritto alle indennità giornaliere nasce il giorno in cui inizia il diritto all'indennità secondo l'[articolo 16n LIPG](#), non sussiste alcuna garanzia dei diritti acquisiti.
- 1108 Se l'avente diritto o il suo datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione complementare in virtù del diritto delle assicurazioni private secondo la LCA per coprire interamente la perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti va presa in considerazione soltanto l'indennità giornaliera versata in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.
- 1109 Se l'indennità giornaliera dell'AINF è stata ridotta per una colpa dell'avente diritto o perché questi si è esposto a un pericolo particolarmente grave o ha compiuto un atto temerario, per la garanzia dei diritti acquisiti ci si deve basare sull'indennità giornaliera ridotta dell'AINF.

6. Fissazione e pagamento dell'indennità

- 1110 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità si applicano per analogia i N. 6001–6044 [DIPG](#).
- 1110.1
1/22 In caso di fruizione del congedo in singoli giorni da parte di lavoratori a tempo parziale, i giorni di congedo fruiti vanno convertiti in giorni di congedo per i quali si ha diritto all'indennità. L'indennità è ridotta in funzione del grado d'occupazione (N. 1086.1). Essa viene quindi versata anche per i giorni che, data l'occupazione a tempo parziale, sarebbero liberi. Per ogni cinque indennità giornaliere vengono versate due indennità giornaliere supplementari. Al riguardo si veda anche il bollettino d'informazione 1 del 22 giugno 2021 sull'attuazione del congedo di assistenza per i genitori di figli con gravi problemi di salute.
- 1110.2
7/22 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione dei giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quelli previsti in caso di attività a tempo pieno. Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all'indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 4 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 56 giorni di congedo (70 giorni / 1,25).

In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 5 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La

persona salariata ha dunque diritto a 70 giorni di congedo (70 giorni / 1).

In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: *persona salariata con un grado d'occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro*

Con un grado d'occupazione del 20 per cento, lavorando 2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 28 giorni di congedo (70 giorni / 2,5).

In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

- 1111 L'indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo (art. 35f cpv. 2 OIPG).
- 1112 L'indennità è versata per principio mensilmente e posticipatamente. In caso di importi esigui, su richiesta il pagamento può avvenire anche dopo la fine del diritto.
- 1113 Se l'indennità è versata al datore di lavoro, si possono considerare anche altre modalità di pagamento (p. es. accredito sulle fatture periodiche dei contributi). L'attestato e il conteggio (comunicazione) vanno tuttavia inviati mensilmente anche in tal caso.
- 1114 In caso di richiesta tardiva possono eventualmente rendersi necessari pagamenti intermedi. In tal caso, le casse di compensazione devono prima mettersi in contatto con l'avente diritto all'indennità.
- 1115 Se il diritto all'indennità è incontestato, ma si verificano ritardi nella fissazione dell'importo dovuto, le casse di compensazione devono effettuare pagamenti provvisori, purché il versamento non sia destinato al datore di lavoro.

- 1116 L'indennità di assistenza costituisce un reddito sostitutivo. I redditi sostitutivi conseguiti dai lavoratori stranieri sono soggetti all'imposta alla fonte, salvo nel caso dei lavoratori che sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C) o vivono non separati legalmente o di fatto con un coniuge di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domicilio. La [CIF](#) è applicabile per analogia.

7. Cessione, pignorabilità, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento

7.1 Principio

- 1117 Per quanto concerne la cessione, il pignorabilità, la restituzione, il condono dell'obbligo di restituire e l'ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7022 [DIPG](#).

7.2 Versamento di pagamenti retroattivi ad altri assicuratori sociali

- 1118 Se dalla richiesta e dagli attestati mensili (N. 1014) relativi alla percezione dell'indennità di assistenza risulta che, fino alla fruizione del congedo di assistenza, l'AM o un organo dell'AINF, dell'AMal o dell'AD ha erogato indennità giornaliera, la cassa di compensazione comunica all'assicuratore sociale i giorni per i quali versa l'indennità di assistenza. Segnala inoltre all'assicuratore sociale la possibilità di compensare le indennità giornaliere versate in eccesso con il pagamento retroattivo dell'indennità di assistenza.
- 1119 Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione dell'AINF, dell'AM e dell'AMal in virtù del diritto delle assicurazioni sociali, si applicano per analogia:
- la [Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/Al e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni](#), valida dal 1° gennaio 2004;

- la [Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare](#), valida dal 1° gennaio 2004; e
- la [Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute](#), valida dal 1° gennaio 1999.

1120 Per quanto riguarda le richieste di compensazione presentate da organi esecutivi dell'AD, si applicano per analogia le regolamentazioni delle circolari summenzionate.

1121 I N. 10054 segg. [DR](#) si applicano per analogia.

7.3 Versamento di pagamenti retroattivi ad assicuratori privati d'indennità giornaliera

1122 Per quanto riguarda la procedura si applicano per analogia le disposizioni dei N. 10063 segg. [DR](#).

8. Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG

1123 Le disposizioni dei N. 8001–8022 [DIPG](#) si applicano per analogia.

9. Organizzazione e contenzioso

1124 I N. 9004–9012 [DIPG](#) si applicano per analogia.

10. Entrata in vigore

1125 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2021.